

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL COMUNE DI LUCCA E LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA E PISTOIA
PER L'UTILIZZO DELL'EX-CAMPO BALILLA
UBICATO NEL COMPLESSO DELLE MURA URBANE DI LUCCA
DURANTE LE MANIFESTAZIONI LUCCHESI
DI RILEVANZA E PRESTIGIO INTERNAZIONALE**

Richiamati:

- il Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e in particolare l'articolo 10, commi 1 e 3, lettere a) e d) e gli articoli 20, 21 e 106;
- l'art. 1, comma 3 del suddetto Decreto legislativo secondo cui “ *Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione*” e l'art. 5 del medesimo Decreto legislativo secondo cui “ *Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province (...) cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice*”;
- il decreto di dichiarazione d'interesse culturale della Commissione regionale per il Patrimonio culturale della Toscana rep. n. 103 del 19 luglio 2017;
- l'atto d'indirizzo della Direzione generale archeologica Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 20031 del 18 luglio 2019, finalizzato al corretto utilizzo del complesso monumentale o di parti di esso;

Premesso che

- il complesso monumentale denominato “Mura urbane di Lucca” costituisce un bene culturale vincolato con decreto della Commissione regionale per il Patrimonio culturale della Toscana rep. n. 103 del 19 luglio 2017;
- il suddetto complesso include l'area occupata dagli spalti, caratterizzata da un'unica distesa erbosa a prato, interrotta solo dalle porte, ma in linea radiale senza soluzione di continuità, e che di tale area fa parte il cosiddetto ex-Campo Balilla;
- ai sensi dell'art 15 della l. 241/90, per cui “ *anche al di fuori delle ipotesi di conferenza di servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3*”.

Considerato che

- negli ultimi anni l'area dell'ex-Campo Balilla è stata utilizzata per lo svolgimento delle manifestazioni *Lucca Summer Festival* e *Lucca Comics and Games*, aventi rilevanza e prestigio internazionale per la Città di Lucca, con collaterali effetti benefici sul turismo e sulle attività commerciali;
- le suddette manifestazioni di rilevanza e prestigio internazionale comportano la realizzazione di allestimenti di grandi dimensioni e possono interferire sulla corretta tutela e fruizione del complesso monumentale;

- nel corso degli ultimi anni le suddette manifestazioni non hanno comportato danno al bene culturale, salvo la mancata possibilità di completa fruizione del bene nel periodo di svolgimento e di risistemazione dell'area dell'ex-Campo Balilla;
- per il notevole ritorno d'immagine internazionale che ne deriva alla città, il Comune di Lucca ha manifestato interesse a reiterare lo svolgimento nell'area dell'ex-Campo Balilla di tali manifestazioni;
- per le inderogabili esigenze di tutela dell'area, così come proposto dalla citata Soprintendenza fin dal 27 gennaio 2020 (prot. 1629-P), si è ritenuto necessario addivenire a un Protocollo d'intesa per l'utilizzo dell'area richiamata in oggetto per lo svolgimento delle manifestazioni lucchesi di rilevanza e prestigio internazionale sottoscritto nell'aprile 2023 e successivamente rinnovato fino al 31 dicembre 2025, e che si ritiene opportuno rinnovare fino al 31 dicembre 2028;

Considerato inoltre che

- nonostante il percorso attuato dal Comune di Lucca per una progettazione che portasse ad uso dell'area efficace e funzionale sia ai fini della riuscita delle manifestazioni, sia ai fini della tutela, non si sia giunti a soluzioni tecniche efficaci e compatibili con la conservazione del bene e ciò nonostante nel corso del 2023 il Comune di Lucca abbia pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse alla procedura di un concorso di idee (ex art. 156 del d.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.) e, a seguito di un costante confronto con la Soprintendenza territorialmente competente, con determina n. 3461 del 22/12/2023, abbia affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica per la predisposizione dell'area richiamata in oggetto;
- nonostante tale iniziativa, il Comune di Lucca non ha ricevuto alcun progetto utile allo scopo e condiviso dalla Soprintendenza;
- il Comune ha manifestato la disponibilità ad individuare, nel tempo e ove possibile, l'area dell'ex-Campo Balilla quale unica area di svolgimento per il *Lucca Summer Festival*, previa verifica della fattibilità tecnica, anche sotto il profilo della sicurezza pubblica;
- il Comune ha manifestato la disponibilità a spostare presumibilmente dal 2029 almeno parte degli eventi di *Lucca Comics and Games* presso l'exigendo Palazzetto dello Sport e/o l'ex area del Mercato di Pulia in corso di restauro, riducendo sensibilmente o addirittura annullando l'impatto della manifestazione sull'area dell'ex-Campo Balilla.

Attesa pertanto la necessità

di aggiornare i contenuti del protocollo sottoscritto tra le parti ad aprile 2023 e rinnovato fino al 31 dicembre 2025, alla luce di quanto sopra;

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti

il **Comune di Lucca**, (d'ora in poi: **Comune**), con sede in Lucca, *Via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca (LU) - CF 00378210962*, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* *Mario Pardini* domiciliato per la carica presso la sede amministrativa - *Via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca (LU)*, il quale interviene e stipula il presente atto, non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto, e nell'interesse del Comune che rappresenta

e

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia**, (d'ora in poi: **Soprintendenza**), nella persona del Dirigente *pro tempore* *Angela Accoroni* domiciliata, per la carica presso la sede della Soprintendenza *in piazza della Magione - 55100 Lucca (LU)* - Lucca, la quale interviene e stipula il presente atto, non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto, e nell'interesse della Soprintendenza che rappresenta

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 - Oggetto e finalità del protocollo

Oggetto del presente protocollo è l'individuazione delle modalità e delle tempistiche di utilizzo dell'area denominata "ex-campo Balilla" facente parte del complesso monumentale "Mura urbane di Lucca" da parte del Comune di Lucca ai fini della semplificazione delle procedure autorizzative e della tutela del patrimonio pubblico d'interesse culturale per lo svolgimento delle manifestazioni culturali di rilevanza e prestigio internazionale *Lucca Summer Festival* e *Lucca Comics and Games*, fino al 31 dicembre 2028.

Art. 3 - Impegni delle Parti

Per la buona riuscita delle manifestazioni culturali di cui all'art. 2 nel rispetto della tutela del bene culturale "Mura urbane di Lucca", le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare la collaborazione.

Per il periodo di validità del presente accordo, il Comune si impegna a:

- occupare l'area dell'ex-Campo Balilla per una superficie massima di stabilizzato non superiore a tredicimila cinquecento metri quadrati per il *Lucca Summer Festival* e di diecimila metri quadrati per il *Lucca Comics and Games*;
- occupare l'area dell'ex-Campo Balilla per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi comprensivi di fase di allestimento e ripristino dell'area;
- pretendere dagli organizzatori di *Lucca Comics and Games* di realizzare strutture che abbiano un'altezza non superiore a quella del 2025 ovvero la più bassa realizzata per le misure del capannone;
- vigilare che al termine di ogni manifestazione le aree a verde che risultassero danneggiate siano ripristinate entro 30 giorni con semina e irrigazione, salvo cause di forza maggiore;
- comunicare l'inizio dei lavori 60 (sessanta) giorni prima allegando una dichiarazione attestante che i lavori ricadono in quanto stabilito dall'**allegato A** per il *Lucca Summer Festival* ovvero dall'**allegato B** per il *Lucca Comics and Games*, recanti dettagliato elaborato progettuale comprensivo di elaborazione grafica e rendering da allegare come parte integrante e sostanziale al presente protocollo d'intesa,
- comunicare formalmente e tempestivamente a fine manifestazione l'avvenuto ripristino dell'area.

Per il periodo di validità del presente accordo, la Soprintendenza si impegna a:

- segnalare eventuali criticità entro venti (20) giorni dalla recezione della comunicazione di inizio lavori ricadenti in quanto prescritto dagli **allegati A e B** rispettivamente per il *Lucca Summer Festival* e *Lucca Comics and Games*.

Art. 4 – Procedura semplificata concordata

In un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa e nelle intenzioni del presente protocollo, si conviene che ove sia rispettato quanto previsto all'articolo 3 e in particolare le condizioni tecniche e di utilizzo previste dagli allegati A e B, lo svolgimento delle manifestazioni *Lucca Summer Festival* e *Lucca Comics and Games* non necessiterà di autorizzazione da parte della Soprintendenza, limitatamente all'area dell'ex-Campo Balilla.

In caso di istanze che non rispettino in tutto o in parte quanto stabilito dall'art. 3 e quanto riprodotto dagli

allegati A e B resta ferma la necessità di autorizzazione da parte della Soprintendenza, da rilasciare ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) sulla base del relativo progetto. In tale caso l'istanza andrà dunque presentata almeno 120 giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di permettere alla Soprintendenza di esprimersi nei tempi di legge.

Art. 5 - Durata del Protocollo

Il presente Protocollo, che potrà essere integrato e/o modificato qualora se ne ravvisi la necessità, ha durata fino al 31 dicembre 2028 e potrà essere, d'intesa tra le parti, rinnovato alla sua scadenza.

Articolo 6 – Riservatezza e Trattamento dati personali

Il Comune e la Soprintendenza si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni e ai dati di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività convenute, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Protocollo. I “dati personali” forniti, anche verbalmente per le attività concordate, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità ivi dichiarate mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima.

Titolare del trattamento dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, è:

- per il Comune, il Sindaco *pro tempore* Mario Pardini;
- per la Soprintendenza, il Soprintendente *pro tempore* Angela Acordon.

Art. 7 – Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Registrato in caso d'uso.

Per il Comune di Lucca

il Sindaco, *dott. Mario Pardini*

(sottoscrizione apposta digitalmente)

Per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia

La Dirigente, *dott.ssa Angela Acordon*

(sottoscrizione apposta digitalmente)